

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.0.101

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO, MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.0.102

BONFRISCO, COMPAGNONE, BRUNI, LONGO, D'ANNA, TARQUINIO, MILO,
MINZOLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.0.4 (già em. 1.0.4)

CRIMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo del dimezzamento del numero dei deputati.

G1.0.5 (già em. 1.0.5)

CRIMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1429-A,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di composizione e funzioni delle Camere,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo della riduzione del numero dei deputati.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.2104 (testo corretto)

DIVINA, CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la rappresentanza delle minoranze linguistiche e delle opposizioni presenti in consiglio provinciale».

Art. 9.

9.26

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, FATTORI, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", che non può eccedere, mensilmente, tre volte lo stipendio medio nazionale."».

Art. 10.

10.3000 (già 10.0.1)

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo

quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La deci-

sione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

10.5000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «che dispongono nelle materie di cui agli articoli», inserire le seguenti: «81, sesto comma,».

10.5001

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «117, commi secondo,», sostituire la parola: «lettera» con le seguenti: «lettere e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ed».

Art. 11.

11.66 (testo 2)

LO MORO, MIGLIAVACCA, PALERMO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, PAGLIARI, RUSSO, PEGORER, FORNARO, LAI, GUERRIERI, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, GUERRA, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, GATTI, MICHELONI, LO GIUDICE, LUCHERINI

All'articolo 71 della Costituzione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Se la proposta di legge di iniziativa popolare è sottoscritta da 250.000 elettori la Camera dei deputati e nelle ipotesi di sua competenza il Senato della Repubblica deliberano definitivamente entro dodici mesi dal suo deposito. Se il termine decorre inutilmente e se la proposta è respinta o modificata nel suo contenuto precettivo essenziale è sottoposta a *referendum* se altri 500.000 elettori lo richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine o dalla deliberazione definitiva delle Camere. Modalità, termini e contenuto della consultazione popolare sono disciplinati con legge costituzionale.

Non si fa luogo a *referendum* se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del *referendum* nei modi e secondo il procedimento stabiliti con legge bicamerale».

Art. 12.

12.35 (testo corretto)

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art.72», al quarto comma, sopprimere le parole: «che, alla Camera dei deputati, sono».

Art. 15.

15.34 (testo 2)

GATTI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVELLINI, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

Art. 16.

16.68

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui alla Sezione I del Titolo IV della Parte II».

16.69

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 101 a 110».

16.70

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui alla Sezione II del Titolo IV della Parte II».

16.71

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli 111, 112 e 113».

16.72

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo V della Parte II».

16.73

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 114 a 133».

16.74

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui al Titolo VI della Parte II».

16.75

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine della lettera con la seguente: «di cui agli articoli da 135 a 138».

16.76

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 1 a 12».

16.77

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui alla Parte I».

16.78

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 13 a 55».

16.79

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo I della Parte I».

16.80

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui agli articoli da 13 a 28».

16.81

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole da: «indicate» fino alla fine del terzo capoverso con la seguente: «di cui al Titolo II della Parte I».

16.321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «72, ultimo comma,» con la seguente: «1».

16.337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole da:
«reiterare disposizioni» fino alla fine del secondo capoverso.*

Art. 38.

38.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI,
SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del *referendum* di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

38.5000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

*Al comma 11, dopo le parole: «della presente legge costituzionale»,
inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo
32,».*

38.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Ritirato

*Al comma 11, sopprimere le parole: «sulla base di intese con le me-
desime regioni e province autonome».*
